

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Breview



TeamSystem Business review

n. 3/2016

Supplemento a TeamSystem Review n. 231

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle aziende che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem**[®]

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

Prime istruzioni in tema di collaborazioni coordinate e continuative	2
Cassa integrazione in deroga: i chiarimenti del Ministero del lavoro	4
Criteri per approvazione del programma di interventi Cigs	6
Agevolazioni subordinate al possesso del Durc	9
Chiarimenti amministrativi sul fondo di integrazione salariale residuale	14
Tfr: coefficiente di gennaio 2016	17

Economia e finanza

Equo canone di gennaio 2016	18
-----------------------------	----

Fisco e tributi

I chiarimenti dell'Agencia sul <i>reverse charge</i>	19
Il Super Ammortamento nella Legge di Stabilità 2016	26

Prime istruzioni in tema di collaborazioni coordinate e continuative

Dopo le novità del giugno 2015 in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, col noto superamento del contratto di lavoro a progetto, finalmente il Ministero del lavoro, con la recente circolare n. 3/2016, ha fornito i primi chiarimenti agli operatori.

Come noto, infatti, proprio dal 25 giugno 2015 non sono più stipulabili contratti di lavoro a progetto, ma potranno continuare ad essere validi solo quelli stipulati in precedenza e fino alla loro scadenza. Adesso, quindi, occorre rifarsi agli ordinari contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 409, c.p.c., che si manifestano attraverso una prestazione d'opera continuativa e coordinata, col committente, e svolta in via prevalentemente personale.

I chiarimenti del Ministero

Due i punti di maggior chiarimento, forniti dal Ministero, in relazione a regole che sono entrate in vigore dal 1° gennaio scorso.

Il primo è legato alla previsione normativa secondo la quale, nel caso in cui le collaborazioni siano svolte con un'organizzazione messa in atto da parte del committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro del collaboratore (*c.d. etero-organizzazione*), si deve applicare la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Non si parla, dunque, di conversione del contratto da collaborativo a subordinato, ma solo di applicazione delle regole di quest'ultimo. Secondo il Ministero tutto questo indica che al rapporto, presunto di collaborazione ma non genuino, si dovranno applicare gli istituti giuridici tipici del lavoro subordinato, quali, ad esempio, il trattamento retributivo, l'orario di lavoro, le tutele sul licenziamento, etc.. Tutto questo comporterebbe, nel caso, numerosi problemi di gestione effettiva del rapporto di lavoro, oltre che di ordine fiscale, previdenziale e, non da ultimo, sanzionatorio.

Altro aspetto molto rilevante, che viene evidenziato nella circolare citata, riguarda le possibilità offerte dalla nuova normativa agli organi ispettivi. Questi ultimi, infatti, potranno andare subito a verificare se sussiste, nei fatti, una specifica organizzazione, posta in essere dal committente, che dispieghi i suoi effetti sui tempi di lavoro del collaboratore e sui luoghi ove egli presta la propria opera. Se così fosse si parla, quindi, di etero-organizzazione e, senza ulteriori necessità, al rapporto verrà applicata come detto la disciplina del lavoro subordinato. Tutto questo senza che, apparentemente, sia ammessa una prova contraria. Si ricorda che, in precedenza, il disconoscimento di un rapporto collaborativo prevedeva un'indagine più approfondita circa la *c.d. etero-direzione*, ossia un'investigazione sulla presenza di un effettivo potere direttivo e disciplinare del committente sul collaboratore, ovvero la presenza di una serie di indici sussidiari (orario di lavoro prestabilito, paga prestabilita, etc.) che potessero far pensare a una collaborazione non genuina. A fronte di ciò sarebbe stato riqualificato il rapporto, da collaborativo in subordinato, ma il committente avrebbe potuto tentare di offrire una prova contraria a detti fatti. I problemi operativi e di gestione del rapporto, quindi, si ampliano.

Si ricorda che la nuova normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, offre la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione in essere, ma anche quelli che fossero cessati, ovvero i rapporti di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita Iva. Al fine di sottrarre detti rapporti a eventuali azioni ispettive, i committenti possono quindi stabilizzare tali rapporti con la stipula di specifici atti di conciliazione, in sedi protette, assumendo tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il neo datore di lavoro, per la validità della procedura, non potrà recedere da quest'ultimo contratto nei 12 mesi successivi, salvo caso di giusta causa o giustificato motivo

soggettivo. L'adesione a detta procedura procura l'estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Essa, tuttavia, qualora attivata dopo che abbia avuto inizio un accesso ispettivo, non porterà il beneficio dell'estinzione degli illeciti. Viene inoltre chiarito che, pur esperendo tale procedura e ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro potrà aver accesso al beneficio contributivo biennale previsto dalla recente Legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'interpello n. 6/2016

Da ultimo, con interpello n. 6/2016, il Ministero del lavoro è intervenuto sul tema riguardante le situazioni di non applicabilità della presunzione di subordinazione, derivante dalla già citata etero-organizzazione. Tra le eccezioni, si ricorda, vi sono le prestazioni di collaborazioni regolamentate da appositi accordi collettivi, quelle svolte da professionisti iscritti ai relativi ordini, nonché quelle riguardanti i componenti gli organi societari. In più, ed è questa la casistica interessata dall'interpello sopra citato, risultano escluse le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Il dubbio, da cui la richiesta per interpello, riguardava il fatto se tale eccezione potesse essere riferibile anche al Coni stesso, o alle Federazioni Sportive Nazionali. Il Ministero risponde che devono ritenersi escluse dalla presunzione, non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2015

Ministero del lavoro, circolare n. 3/2016

Cassa integrazione in deroga: i chiarimenti del ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, evidenziando in modo analitico i passaggi dove trova applicazione la normativa generale degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. 148/2015 ovvero dove prevale il decreto del Ministro del lavoro n. 83473/2014, che regola i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di "favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro", ha provveduto a rifinanziare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016 per un totale di 250 milioni di euro, ma limitandone l'utilizzabilità della cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a tre mesi. Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, la circolare ministeriale conferma che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l'azienda che presenta la domanda, avendo carattere complementare rispetto all'anzianità lavorativa di 90 giornate di lavoro effettivo.

Riguardo agli apprendisti la circolare ricorda le specifiche modalità di applicazione degli ammortizzatori ordinari, in quanto, dove non operano, risulta applicabile la cassa in deroga.

In particolare, spetta agli apprendisti con contratto professionalizzante:

- la cassa integrazione guadagni straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento "crisi aziendale";
- la cassa integrazione guadagni ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrano nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- la cassa integrazione guadagni in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale".

Per gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché per gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1 e 2, D.Lgs. 148/2015 citato sono destinatari di Cassa integrazione guadagni in deroga.

Il contributo addizionale

L'articolo 5, D.Lgs. 148/2015, ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale: tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Tale contributo, da calcolarsi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, è pari alle seguenti misure:

- 9% nel limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Termine per rimborso prestazioni

Il Ministero del lavoro ritiene applicabile anche per i casi di cassa in deroga con anticipo dell'erogazione da parte dell'azienda la regola generale prevista dall'articolo 7, D.Lgs. 148/2015, in base

al quale il conguaglio (o la richiesta di rimborso) da effettuare per le integrazioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo

Termine per presentazione domanda

Rimangono applicabili, in quanto complementari rispetto alla disciplina generale prevista dagli articoli 15, comma 2, e 25, comma 1, D.Lgs. 148/2015, i termini previsti dall'articolo 2, comma 7, D.M. 83473/2014.

Pertanto, l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Tfr

In relazione al Tfr, la circolare afferma che, nel caso di cassa in deroga, le quote maturate nel periodo ininterrotto di sospensione del lavoro, seguito da cessazione del rapporto, non sono rimborsabili dall'Inps, in quanto la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro, circolare n. 4/2016

Criteria per approvazione del programma di interventi Cigs

Il D.Lgs. 148/2015, dal 24 settembre 2015, ha introdotto il complesso riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Nello specifico sono state formalizzate le disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria e, con l'emanazione del D.M. 94033, registrato dalla Corte dei Conti il 3 febbraio 2016, sono stati resi noti i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale.

Come è noto, nel nuovo dettato normativo l'accesso alla Cigs potrà essere reso possibile se e quando riconducibile a situazioni in cui l'impresa in difficoltà proceda alla riduzione o alla sospensione dell'attività lavorativa per:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.

Riorganizzazione aziendale

In caso di riorganizzazione aziendale l'impresa richiedente, con le usuali procedure telematiche comuni per tutte le causali, dovrà procedere come segue:

- presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Programma che deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva;
- il programma può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale;
- il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi Ue - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato;
- nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
- il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Crisi aziendale

In caso di crisi aziendale i criteri, che debbono essere tutti presenti, per l'approvazione dei programmi sono i seguenti:

- a) dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
- b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della Cigs. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della Cigs;
- c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
- d) il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione. L'impresa, qualora, nel corso dell'intervento di Cigs o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

Contratto di solidarietà

Per l'accesso al contratto di solidarietà viene precisato che l'esubero del personale deve risultare già nel contratto aziendale stesso sottoscritto tra le parti e lo strumento non è applicabile ai casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. È opportuno ricordare che non potranno beneficiare del trattamento i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali e i *part-time* per i quali non sia dimostrato il carattere strutturale del *part-time* nella preesistente organizzazione del lavoro. Il Ministero precisa altresì che qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. L'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Inps. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. In linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.

Imprese appaltatrici di mensa e pulizia

Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e pulizia:

- a) la contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice dei servizi di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o all'attuazione di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione aziendale o a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà;
- b) la contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice dei servizi di pulizia deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione aziendale o a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà;

- c) la sospensione dal lavoro o l'effettuazione di un orario ridotto deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività di cui alle lettere a) e b);
- d) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti autorizzativi dei trattamenti di integrazione salariale.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto. A tal fine, l'impresa richiedente il predetto trattamento deve indicare - allegando specifica dichiarazione della società committente - la durata del contratto medesimo.

Imprese artigiane

Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente sono adottati i seguenti criteri:

- a) la contrazione dell'attività dell'impresa artigiana deve essere in diretta connessione con la sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente a seguito del ricorso della stessa a trattamenti straordinari di integrazione salariale o a trattamenti ordinari di integrazione salariale o a prestazioni in costanza di rapporto di lavoro a carico dei fondi di solidarietà ovvero del fondo di integrazione salariale;
- b) gli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane possono essere autorizzati limitatamente ai periodi in cui vi sia stato il ricorso ai trattamenti di cui alla lettera a) da parte dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.

In ultimo il decreto ricorda che è consentito il cumulo dell'intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale alle seguenti condizioni:

- gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati per crisi aziendali, riorganizzazione e contratti di solidarietà;
- i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

Riferimenti normativi

D.M. 94033/2016

Agevolazioni subordinate al possesso del Durc

Con la nota 28 gennaio 2016, n. 1677, il Ministero del lavoro, stanti i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, ha aggiornato l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle agevolazioni subordinate al possesso del Durc, contenuto nella circolare n. 5/2008, ricordando che i benefici contributivi possono essere individuati negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non devono essere pertanto considerati tali i regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, etc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, etc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

Le agevolazioni soggette al Durc sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, L. 407/1990, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord
Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, L. 407/1990, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex articolo 25, comma 9, L. 223/1991
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato
Incentivo per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 8, comma 4, L. 223/1991
Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione - aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore
Contributo mensile per l'assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 8, comma 4, L. 223/1991 e articolo 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex articolo 22, comma 1, L. 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex articolo 22, comma 1, L. 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, L. 863/1984
Lavoratore assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 8-11, L. 92/2012
Lavoratori detenuti o internati ammessi ai benefici ex lege 193/0000
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7, L. 1204/1971, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione

Lavoro e previdenza

Lavoratori interinali ex D.Lgs. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex articolo 20, L. 223/1991, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex articolo 20, L. 223/1991, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori ex cassintegrati - in Cigs da almeno tre mesi dipendenti da aziende in Cigs da almeno 6 mesi - assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, D.L. 398/1992;
Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell'articolo 10, D.L. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003

Lavoro e previdenza

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. 276/2003
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex articolo 25, co.9, L. n.223/91
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera B), D.Lgs. 276/2003
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera B), D.Lgs. 276/2003
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera B), D.Lgs. 276/2003
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 3, L. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, L. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex articolo 13, comma 2, L. 80/2005
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, L. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex articolo 13, comma 2, L. 80/2005
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, L. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex articolo 13, comma 2, L. 80/2005
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'articolo 13, comma 2, L. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 13, comma 2, L. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex articolo 25, comma 9, L. 223/1991

Lavoro e previdenza

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex articolo 8, comma 2, L. 223/1991
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. n.39/04 assunti a tempo indeterminato;
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. n.39/04 assunti a tempo determinato;
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. n.39/04 trasformati a tempo indeterminato;
Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex articolo 8, comma 4, L. 223/1991, così come previsto delle L. 39/2004 e 166/2008
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. 39/2004 assunti a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. 39/2004 assunti a tempo determinato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o mobilità ex articolo 5, comma 2- <i>quater</i> , L. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'articolo 1- <i>bis</i> , L. 291/2004. Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex articolo 8, comma 4, L. 223/1991, così come previsto della L. 291/2004
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'articolo 1- <i>bis</i> , L. 291/2004 a tempo indeterminato. Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai fondi complementari
Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego - ASpI
Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani <i>under 30</i> , privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale ai sensi dell'articolo 1, D.L. 76/2013
Incentivo per l'assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori
Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, articolo 2, comma 151, L. 191/2009
Beneficio per assunzione di lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro previsto dai D.D. 264/2013 e 390/2013
Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ex articolo 7- <i>ter</i> , comma 7, D.L. 5/2009
Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (articolo 11- <i>bis</i> , comma 1, lettera A), D.M. 158/2000)
Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" ex D.D. 8 agosto 2014
Esonero contributivo articolo unico, comma 118 ss., L. 190/2014 e comma 178 ss., L. 208/2015
Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari dell'Azione di sistema <i>Welfare To Work</i>
Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello ex L. 247/2007 e ex articolo 4, comma 28, L. 92/2012
Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell'articolo 29, D.L. 244/95, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini <i>under 30</i> e donne di qualunque età - D.M. 5 ottobre 2012
Nuovo incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli ex articolo 5, D.L. 91/2014

Lavoro e previdenza

Calciatore Lega Pro di età compresa tra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex articolo 145, comma 13, L. 388/2000
Preparatore Atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi ex articolo 145, comma 13, L. 388/2000
Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15% nei primi 2 anni di attività ex articolo 19 e 20 MAT del D.M. 12 dicembre 2000
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex articolo 24 MAT del D.M.12 dicembre 2000
Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex articolo 1, comma 60, L. 247/2007
Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex articolo 1, comma 128, L. 147/2013 nel primo biennio di attività
Riduzione del premio per il settore navigazione ex articolo 1, comma 128, L. 147/2013 nel primo biennio di attività
Riduzione contributi agricoli ex articolo 1, comma 128, L. 147/2013 nel primo biennio di attività

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro nota 28 gennaio 2016, n. 1677

Chiarimenti amministrativi sul fondo di integrazione salariale residuale

Il D.Lgs. 148/2015, contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto che la disciplina del Fondo residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fosse adeguata con decreto interministeriale alle proprie disposizioni. Dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni del D.Lgs. 148/2015.

L'Inps, con recenti note di prassi, ha illustrato alcuni aspetti fondamentali per il funzionamento del Fondo di integrazione salariale.

Con circolare n. 30 del 12 febbraio sono state illustrate le principali novità introdotte dal D.Lgs. 148/2015:

- ampliamento del campo di applicazione dei Fondi, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- istituzione del Fondo di integrazione salariale nel quale confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà o a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo e che non rientrano nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs;
- previsione, entro il 31 dicembre 2015, di un termine certo per l'adeguamento dei Fondi costituiti a norma della L. 92/2012 e dei Fondi adeguati a norma della medesima legge, in mancanza del quale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo Fondo di integrazione salariale;
- una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita dal 1° gennaio 2016 dal Fondo di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ed eventualmente dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile;
- i trattamenti di integrazione garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all'unità produttiva;
- in materia di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi l'obbligo per gli stessi di fornire alternativamente una prestazione tra assegno ordinario e assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata;
- durata massima dell'assegno ordinario stabilita dai Fondi di solidarietà bilaterali, in misura non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per Cigo o Cigs e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile;
- applicazione all'assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie;
- istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in riferimento ai soli settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro che, al 24 settembre 2015, hanno adeguato la disciplina dei rispettivi Fondi bilaterali alle finalità dell'articolo 26, comma 1;
- previsione della istituzione del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria: dal 1° gennaio 2016, per i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, per il Fondo di integrazione salariale 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15

dipendenti; dal 1° gennaio 2017 per i Fondi facoltativi 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali;

- possibilità di istituire Fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della Cig (*c.d. Fondi facoltativi*) per assicurare le finalità di cui all'articolo 26, comma 9;
- previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all'assegno ordinario, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Con circolare n. 22/2016 l'Istituto ha fornito le prime indicazioni sull'operatività del Fondo, in attesa che sia adottato il citato decreto di adeguamento, nonché le istruzioni per l'inoltro *on-line* delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Il Fondo di integrazione salariale continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la stessa funzione di tutela di sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cigo e Cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Rispetto al previgente sistema, il Fondo amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni, includendo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce, per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario. I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.

L'assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le OO.SS. comparativamente più rappresentative, che stabilisce una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'assegno è garantito per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi:

- dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Le istanze di accesso all'assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro 7 giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'assegno ordinario è garantito per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo, escluse le intemperie stagionali, e Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. In attesa del decreto di adeguamento i trattamenti sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati. La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente) e il datore di lavoro deve comunicare all'Inps le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva. In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l'inoltro della domanda.

La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende l'invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. La domanda è disponibile nel

portale www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà". Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall'Inps.

Con messaggio n.306/16 l'Inps ha indicato la nuova contribuzione da versare precisando che:

1. i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
2. i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

In merito a quest'ultimo messaggio è bene precisare che l'Inps non ritiene ancora dovuta la contribuzione per i datori di lavoro di cui al punto 2., in tal senso si dovranno attendere nuove indicazioni, mentre ai datori di lavoro di cui al punto 1. già iscritti al Fondo di solidarietà residuale la contribuzione sarà da versare già per il mese di gennaio, senza possibilità di adeguamento nei canonici tre mesi di prassi. Con messaggio n. 548/2016, l'Inps ha ulteriormente indicato che dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente. I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici dipendenti, solo in virtù dell'apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il mese di maggio 2016, valorizzando - all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l'elemento <AltreADebito> e indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice "M131"; in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,65% dell'imponibile.

Anche il Ministero del lavoro è intervenuto con proprie note per illustrare la disciplina di raccordo della previgente disciplina con l'istituzione del Fondo di integrazione salariale.

In particolare, con nota n. 3223 dell'11 febbraio, in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473/2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Sarà cura dell'Inps verificare che la fruizione da parte dell'azienda dei suddetti istituti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte. Con nota n. 3763 del 18 febbraio ha inoltre precisato che, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 148/2015 in merito all'abrogazione dell'articolo 5, D.L. 148/1993, che comporta che dal 1° luglio 2016 i contratti di solidarietà non potranno più essere stipulati, le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, per il 2016, possono ancora scegliere se avvalersi delle prestazioni di quest'ultimo oppure fruire del contributo di solidarietà nei limiti temporali e finanziari previsti dalla L. 208/2016. La medesima possibilità è riservata alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, sempre nei limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà. Anche in questo caso l'Inps vigilerà per evitare la duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Riferimenti normativi

Inps, circolare n. 30/2016

Inps, circolare n. 22/2016

Tfr: coefficiente di gennaio 2016

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a gennaio 2016 è risultato pari a 99,7: a gennaio 2016 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2015 è risultata pari a 0,125000

Decorrenza	Periodo	Indice Istat	Aumento rispetto al 2014	Tasso mensile	75% Differenza 2014	Rivalutazione
Gennaio 2016	15 gennaio - 14 febbraio	99,7	0	0,125	0	0,125000

Equo canone di gennaio 2016

L' inflazione del mese di gennaio 2016 è stata pari a 0,3%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,225% (zerovirgoladuecentoventicique).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 2016 rispetto a gennaio 2015 è risultata pari a 0,3% (zerovirgolatre). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a 0,225% (zerovirgoladuecentoventicique);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 2016 rispetto a gennaio 2014 risulta pari a - 0,5% (menozzerovirgolacinque). Il 75% risulta pari a - 0,375 (menozzerovirgolatrecentosettantacinque). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito *internet* dell'ISTAT.

I chiarimenti dell'Agencia sul *reverse charge*

Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2016, l'Agencia delle entrate ha approvato i modelli e le istruzioni definitive per la compilazione della dichiarazione Iva 2016, dell'Iva base 2016 e del modello Iva 74-bis, nonché le istruzioni per la comunicazione dati Iva 2016. La versione definitiva del modello recepisce integralmente le modifiche già presenti nelle bozze del 17 dicembre scorso, mentre alcune variazioni sono state aggiunte nel modello definitivo. Il presente intervento intende focalizzare l'attenzione sull'indicazione nella dichiarazione Iva delle prestazioni di servizi rese nel settore edile soggette al regime di inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, alla luce dei chiarimenti espressi dapprima con la circolare n. 14/E/2015, e successivamente con la circolare n. 37/E/2015.

Premessa e quadro normativo

L'articolo 1, comma 629 e 631, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto nuove fattispecie di applicazione del regime di inversione contabile ai fini Iva (c.d. "*reverse charge*"), modificando le seguenti disposizioni normative:

- articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, inserendo la nuova lettera a-ter), relativamente ad alcune prestazioni di servizi relative ad edifici, nonché le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), riferite più in generale al settore energetico;
- articolo 74, comma 7, includendo anche alcune fattispecie di cessioni di bancali in legno (*pallets*).

La circolare n. 14/E/2015, è intervenuta fornendo i primi chiarimenti sulla corretta applicazione del regime di inversione contabile per le operazioni di cui sopra, precisando in primo luogo che l'estensione del *reverse charge* è avvenuta in conformità a quanto previsto:

- dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), Direttiva 112/2006, per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relativamente alle "*prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*", per le quali non si è resa necessaria alcuna autorizzazione da parte della UE, con conseguente efficacia già a partire dal 1° gennaio 2015 e senza alcun limite temporale;
- dall'articolo 199-bis della medesima Direttiva 112/2006, con riguardo alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), dello stesso comma 6, articolo 17, per l'applicazione temporanea (fino al 31 dicembre 2018) del *reverse charge* ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, ai trasferimenti di alcuni certificati relativi al gas ed all'energia elettrica, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione del suddetto documento di prassi, è intervenuta nuovamente l'Agencia delle entrate (circolare n. 37/E/2015) fornendo taluni chiarimenti in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria; precisazioni quest'ultime che si aggiungono ed in parte integrano i chiarimenti già forniti con la citata circolare n. 14/E/2015.

Prestazioni incluse nell'obbligo di inversione contabile

Prima di analizzare la gestione nel modello Iva 2016 delle operazioni soggette al regime di inversione contabile, è bene ricordare come nella circolare n. 14/E/2015, l'Agencia ha osservato che nel nostro ordinamento già esiste una fattispecie di inversione contabile nel settore edile, e precisamente nell'articolo 17, comma 6, lettera a), secondo cui tale modalità di applicazione dell'imposta si rende applicabile alle "*prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore*". L'Agencia delle entrate, richiamando i chiarimenti contenuti nella circolare n. 37/E/2006, ricorda i requisiti per l'applicazione della riportata fattispecie di *reverse charge*, ed in particolare:

- prestazioni di servizi ad imprese del comparto edile che hanno la qualifica di appaltatori;
- il contratto deve configurarsi come appalto o prestazione d'opera;
- il subappaltatore deve svolgere un'attività, anche se non esclusiva o prevalente, rientrante nella sezione F della Tabella Ateco 2007.

L'introduzione della nuova lettera *a-ter*), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, prevede l'applicazione dell'inversione contabile ad alcune attività del settore edile, già interessate dal *reverse charge* secondo la precedente lettera a), articolo 17, comma 6, con l'inserimento di nuovi settori non rientranti nel comparto edile vero e proprio, come i servizi di pulizia relativi ad edifici. Sul punto, l'Agenzia delle entrate evidenzia che il contenuto della nuova disposizione di cui alla lettera *a-ter*) risulta oggettivamente contiguo e complementare a quello di cui alla precedente lettera a), ma nel contempo se ne differenzia poiché sono diversi i presupposti e l'ambito applicativo.

Nella circolare n. 14/E/2015 l'Agenzia precisa che per l'individuazione delle prestazioni riconducibili nell'alveo dell'articolo 17, comma 6, lettera *a-ter*), si debba fare unicamente riferimento ai codici attività della tabella Ateco in cui sono individuate le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la lettera a):

- i soggetti passivi applicano il *reverse charge* per i servizi di cui sopra indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgano un'attività riconducibile ai codici attività della sezione F della tabella Ateco;
- il sistema di inversione contabile si applica a prescindere che i servizi in questione siano resi dal subappaltatore nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore;
- l'inversione contabile si applica anche quando le prestazioni di servizi siano eseguite nei confronti di un contraente generale cui venga affidata la generalità dei lavori da parte del committente;
- nella lettera *a-ter*) si prescinde dal rapporto contrattuale sottostante (fermo restando che si deve trattare di una prestazione di servizi) e dalla tipologia di attività esercitata.

Al fine di comprendere meglio il rapporto tra le due differenti fattispecie di inversione contabile di cui alla lettera a) e *a-ter*), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, l'Agenzia delle entrate illustra 2 esempi:

1. la prestazione di servizi di completamento di un edificio resa nei confronti di un'impresa di costruzioni, così come il servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale, rientrano nella nuova fattispecie di inversione contabile di cui alla lettera *a-ter*);
2. per l'attività di costruzione di un edificio si richiede per l'applicazione dell'inversione contabile la presenza di un subappaltatore che preli il proprio servizio nei confronti di un appaltatore.

In ogni caso, ricorda l'Agenzia, esulano dal *reverse charge* tutte le cessioni di beni con posa in opera, in quanto qualificate ai fini Iva come cessioni di beni in cui il servizio di posa in opera è accessorio all'operazione principale.

Il modello Iva 2016

Per recepire le nuove fattispecie di inversione contabile di cui alla lettera *a-ter*), comma 6, articolo 17 (tra cui le prestazioni in esame), nel modello Iva 2016 sono stati inseriti appositi campi nel rigo VE35, ed in particolare il campo 8 è quello dedicato alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e demolizione relative ad edifici. In tale campo il prestatore del servizio, che ha emesso la fattura senza applicazione dell'Iva, fa confluire nel volume d'affari l'importo della prestazione eseguita in regime di inversione contabile. Di converso, il committente che integra la fattura di ricevuta indica:

- nel quadro VF l'importo imponibile e l'Iva in detrazione che risulta dall'applicazione del *reverse charge*;
- nel nuovo rigo VJ17 l'importo dell'Iva a debito che risulta dalla registrazione del documento nel registro delle fatture emesse.

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	,00	
3	,00	3	,00	
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	4	,00
4	,00	5	,00	
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	6	,00	
6	,00	7	,00	
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	,00	
8	,00	9	,00	
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)			,00	
			,00	

Definizione di edificio

Come si desume dal tenore letterale della norma, la circolare n. 14/E conferma che tutte le prestazioni di servizi incluse nella lettera a-ter) hanno il denominatore comune di riferirsi ad edifici. L'Agenzia, premettendo che in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio, ritiene utile fare riferimento all'articolo 2, D.Lgs. 192/2005, secondo cui l'edificio consiste in "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti".

Secondo l'Agenzia la riportata definizione è in linea con quanto chiarito nella risoluzione n. 46/E/1998, in cui riprendendo il contenuto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1820/1960, è stato precisato che per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

Considerando i riportati documenti, l'Agenzia conclude affermando che la nozione di edificio sia limitata ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili, con le seguenti conseguenze:

- la nozione di fabbricato può intendersi sia ad uso abitativo, sia ad uso strumentale;
- sono compresi sia i fabbricati di nuova costruzione, sia parti di essi (ad esempio, il singolo locale di un immobile);
- rientrano anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3, e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria F4;
- non rientrano nella nozione di edificio le prestazioni aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, giardini, piscine, etc., salvo che non costituiscano parte integrante di un bene immobile (come ad esempio la piscina collocata sul terrazzo, i giardini pensili e gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti);
- sono escluse in ogni caso le prestazioni di servizi rese su beni mobili.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la circolare n. 37/E contiene ulteriori precisazioni, per effetto delle quali è necessario tener conto anche della natura immobiliare o meno degli impianti stessi, come precisato a suo tempo dalla circolare n. 36/E/2013. In buona sostanza, si distinguono due ipotesi:

- l'impianto fotovoltaico è installato sul tetto dell'edificio, oppure all'esterno dello stesso, ed è funzionale e servente all'edificio: l'installazione e la manutenzione sono soggetti al regime di inversione contabile, ad esclusione del caso in cui sia qualificabile come bene immobile e come tale accatastabile autonomamente;

- l'impianto fotovoltaico è installato sul lastrico solare o sul terreno (anche di pertinenza dell'edificio) ed è accatastato autonomamente come immobile in categoria D/1 o D/10: non si rende applicabile il regime di inversione contabile poiché il bene, pur essendo immobile, non costituisce un edificio né parte integrante dello stesso (essendo autonomo).

È bene osservare che rientra nell'ambito applicativo del *reverse charge* anche il caso in cui l'impianto sia installato sul tetto dell'edificio e comporti un incremento del valore capitale dell'immobile superiore al 15%, con conseguente obbligo di revisione della rendita catastale dell'immobile sottostante. In tale ipotesi, infatti, l'impianto fotovoltaico è comunque funzionale e servente all'edificio e non è qualificabile come bene immobile autonomo.

Esempio

La società Alfa Srl, codice Ateco 43.21.01, installa un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio della società Beta Srl, addebitando l'importo di 50.000 euro (Iva 10%). Trattandosi di impianto al servizio dell'edificio, e non qualificabile autonomamente come bene immobile, l'operazione è soggetta al regime di inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972.

Nella dichiarazione Iva:

- Alfa indica l'importo di 50.000 euro nel rigo VE35, campo 8
- Beta indica l'acquisto nel quadro VF (imponibile 50.000 ed imposta 5.000 nel rigo VF9) e nel quadro VJ (imponibile 50.000 ed imposta 5.000 nel rigo VJ35).

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro		
2	3		
,00	,00		
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	
4	5		
,00	,00		
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori		
6	7		
,00	,00		
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico		
8	9		
	50.000,00		
VF9		50.000,00	10
			5.000,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	50.000,00	
			5.000,00

Servizi di pulizia negli edifici

La prima categoria di prestazioni di servizi relativa ad edifici riguarda i servizi di pulizia, per i quali la circolare n. 14/E richiede, ai fini dell'inclusione degli stessi nel regime di inversione contabile, che siano relativi ad edifici. Per l'individuazione degli stessi, l'Agenzia richiama le attività classificate come servizi di pulizia nella tabella Ateco 2007, in cui sono contenuti i seguenti codici:

- 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici);
- 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali).

Risulta evidente secondo l'Agenzia che restano escluse dall'ambito applicati del *reverse charge* le prestazioni di pulizia di impianti e macchinari, in quanto beni esclusi dalla nozione di edificio. Con la circolare n. 37/E/2015, l'Agenzia ha precisato che non si applica il regime di inversione contabile alle attività di derattizzazione, di spurgo delle fosse biologiche e dei tombini, nonché della rimozione di neve, in quanto non rientranti nei codici Ateco riferiti alle prestazioni di pulizia sopra indicati.

Demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici

In analogia a quanto visto per i servizi di pulizia, anche per le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, l'Agazia ritiene che si debba aver riguardo alle prestazioni indicate nei codici attività della tabella Ateco, schematizzate nella tabella che segue.

Servizi	Codice	Descrizione
Demolizione	43.11.00	Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
Completamento di edifici	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Relativamente al contenuto della tabella, l'Agazia ha formulato le seguenti precisazioni nella circolare n. 14/E/2015:

- la nozione di "completamento" utilizzata nell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), non è menzionata nell'articolo 3, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia), in cui si fa riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc.. Per tale motivi, è necessario aver riguardo alle prestazioni di completamento individuate dai codici attività indicati nella tabella di cui sopra;
- nell'ambito del codice attività 43.32.02 la posa in opera di arredi è esclusa dall'ambito applicativo del *reverse charge* in quanto non rientra nella nozione di completamento relativa ad edifici;
- le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese nel meccanismo del *reverse charge*, mentre sono escluse quelle relative alla preparazione del cantiere (codice Ateco 43.12) poiché non sono riferibili alla fase del completamento, bensì sono propedeutiche alla costruzione.

La stessa circolare n. 14/E ha precisato che rientrano nell'ambito del *reverse charge* anche le prestazioni di manutenzione degli impianti oggetto di installazione, in quanto i codici Ateco riferiti alle attività di installazione ricomprendono anche le prestazioni di manutenzione.

Installazione di impianti "esterni" all'edificio

I chiarimenti più importanti forniti con la circolare n. 37/E attengono senza alcun dubbio quelli relativi alla corretta fatturazione dei servizi di installazione di impianti posizionati (per necessità funzionali o logistiche) in parte internamente ed in parte esternamente all'edificio. Sul punto, par-

tendo dalla definizione di edificio così come indicata in precedenza, l'Agenzia delle entrate è del parere che, in presenza di impianti che sono anche posizionati esternamente all'edificio, occorre "valorizzare l'unicità dell'impianto che complessivamente serve l'edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all'esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche". Ne consegue che, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, ogni qual volta l'installazione di un impianto sia funzionale o servente all'edificio, anche se parte dell'impianto è posizionato all'esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del "reverse charge" (circolare n. 37/E/2015). Tale soluzione interpretativa appare, peraltro, coerente con le disposizioni contenute nel decreto del MISE n. 37/2008, recante "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", che valorizza l'unicità dell'impianto posto al servizio dell'edificio, anche se parti di esso sono posizionate all'esterno per necessità tecniche o logistiche.

Tipologia di prestazione	Reverse charge
Installazione (e manutenzione) di impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all'interno dell'edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi esterni (ad esempio telecamera) sono necessariamente collocati all'esterno dell'edificio per motivi funzionali e tecnici	Sì
Installazione (e manutenzione) di impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all'esterno dell'edificio	Sì
Installazione (e manutenzione) di impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli <i>split</i> all'interno dell'edificio	Sì
Installazione (e manutenzione) di impianto idraulico di un edificio, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano l'impianto all'interno dell'edificio alla rete fognaria (cfr. D.M. 37/2008).	Sì

Esempio

La ditta Gamma Snc intende installare un impianto di videosorveglianza per il proprio capannone industriale, e si rivolge alla ditta Delta Srl la quale procede all'installazione stessa addebitando un corrispettivo di 20.000 euro oltre ad Iva. Tuttavia, trattandosi di un'installazione di impianti serventi all'edificio (anche se le videocamere sono poste all'esterno) l'operazione deve avvenire in regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) e l'imposta viene applicata da Gamma Snc.

Nella dichiarazione Iva:

- delta indica l'importo di 20.000 euro nel rigo VE35, campo 8
- gamma indica l'acquisto nel quadro VF (imponibile 20.000 ed imposta 4.400 nel rigo VF9) e nel quadro VJ (imponibile 20.000 ed imposta 4.400 nel rigo VJ35).

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	20.000,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	3
2	3	0,00	0,00
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	5
4	5	0,00	0,00
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	6	7
6	7	0,00	0,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	9
8	9	20.000,00	0,00
VF9		20.000,00	4.400,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		20.000,00	4.400,00

Beni significativi

Un altro chiarimento interessante contenuto nella circolare n. 37/E/2015 riguarda l'applicazione del "reverse charge" in presenza di servizi che prevedono la fornitura di beni di valore significativo di cui al D.M. 29 dicembre 1999. Si rammenta che, alla fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa può essere applicata l'aliquota Iva ridotta del 10%. Condizione essenziale affinché si possa usufruire dell'aliquota ridotta è che il soggetto fornitore dei beni sia anche colui che provvede all'esecuzione dell'intervento di manutenzione; l'aliquota del 10%, infatti, può essere applicata soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione. In particolare, il limite del valore dei beni significativi cui applicare l'Iva 10% è determinato sottraendo dall'importo complessivo dovuto dal committente il valore dei "beni significativi". In caso di beni significativi, il cui valore è superiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l'aliquota ridotta è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni. Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato alla aliquota ordinaria, attualmente prevista nella misura del 22%. Viceversa, se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l'aliquota Iva 10% è applicabile all'intero corrispettivo. Posto che la suddetta disciplina in materia di aliquota Iva agevolata (prevista per i beni significativi) interessa esclusivamente i consumatori finali della prestazione, l'Agenzia delle entrate precisa che alle cessioni di beni significativi ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'Iva resta applicabile con l'aliquota per esse prevista (circolare n. 37/E/2015): sicché, in presenza dei servizi di cui alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (che prevedono altresì la fornitura di beni di valore significativo) sarà applicabile il regime dell'inversione contabile, a meno che l'operazione in parola non rientri nella fornitura di posa in opera finalizzata alla cessione del bene significativo. Resta ovviamente inteso che, per le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, è sempre preclusa l'applicazione del meccanismo di inversione contabile poiché il regime Iva del "reverse charge" interessa soltanto i rapporti tra soggetti passivi d'imposta.

Esempio

La ditta individuale Mario Rossi esegue un intervento di manutenzione ordinaria nei confronti del sig. Antonio Bianchi, nell'ambito del quale installa una nuova caldaia. Il corrispettivo per la prestazione complessiva è di 5.000 euro, di cui 2.000 per la caldaia (oltre ad Iva). L'operazione è soggetta ad Iva del 10% nei modi ordinari in quanto si tratta di manutenzione ordinaria e non può essere soggetta ad inversione contabile in quanto il committente è un soggetto privato. La ditta Mario Rossi indica l'operazione nel quadro VE del modello Iva come segue

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione I				
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,				
VE22	e relativa imposta				
		5.000	,00	10	
			,00	22	
					500,00

Riferimenti normativi

Articolo 17, D.P.R. 633/1972

Circolare n. 14/E/2015

Circolare n. 37/E/2015

Il Super Ammortamento nella Legge di Stabilità 2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha trovato definitiva formalizzazione la norma sul c.d. super ammortamento. Dal punto di vista temporale occorre precisare preliminarmente che la misura agevolativa in parola interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e, quindi, interessa anche gli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1° gennaio 2016). L'incentivo fiscale incide sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires e Irpef, ma non anche Irap, attraverso una variazione in diminuzione (extra contabile) in dichiarazione dei redditi.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha trovato definitiva formalizzazione la norma sul c.d. super ammortamento.

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto.

In particolare, la misura prevede una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Ires e Irpef rispettivamente di imprese ed esercenti arti e professioni, generando l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento ovvero canoni di locazione finanziaria più elevati.

Dal punto di vista temporale occorre precisare preliminarmente che la misura agevolativa in parola interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e, quindi, interessa anche gli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1° gennaio 2016).

È importante sottolineare, poi, che tale maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento, e pertanto non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione prima dell'ultimazione del processo di ammortamento.

L'incentivo fiscale incide sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires e Irpef, ma non anche Irap, attraverso una variazione in diminuzione (extra contabile) in dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista oggettivo, rientrano nel novero dei beni agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad esclusione di:

- fabbricati e costruzioni;
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come, ad esempio, i silos e i serbatoi);
- altri beni indicati in un allegato alla Legge Stabilità 208/2015 (ad esempio, le condutture, le condotte, il materiale rotabile e gli aerei equipaggiati).

Per quanto riguarda il requisito della novità, esso è soddisfatto se il bene:

- è acquistato dal produttore;
- è acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (cfr. circolare n. 90/E/2001);
- è esposto in *show room* ed è utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (cfr. circolari n. 5/E/2015, n. 44/E/2009 e n. 4/E/2002, in materia di agevolazioni "Tremonti").

Con riguardo poi ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circolari n. 5/E/2015 e n. 44/E/2009).

Al fine di usufruire della misura agevolativa, assume rilevanza la data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale); in caso di locazione finanziaria rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

Il c.d. super ammortamento è altresì cumulabile con l'agevolazione "beni strumentali" ("Nuova Sabatini").

La disposizione sui "super ammortamenti" si applica, altresì, limitatamente al summenzionato periodo agevolato, agli autoveicoli, veicoli commerciali ed industriali, inclusi quelli a deducibilità limitata (ad esempio 20%, 70%, 80%).

Per questi ultimi, il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie - maggiorate anch'esse del 40%, come meglio evidenziato di seguito - e di percentuali di deducibilità.

Sono esclusi la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre l'agevolazione potrà invece spettare alle società di locazione/noleggio.

Novità sulla fiscalità delle auto aziendali

Solo per le acquisizioni - anche in locazione finanziaria - effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il Legislatore ha aumentato le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir.

In particolare:

- per le auto non assegnate, utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 euro a 25.306 euro;
- per gli agenti e i rappresentanti da 25.823 euro a 36.152 euro.

Rimangono invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell'80%.

Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria

La norma stabilisce che la maggiorazione del 40% vale "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria", senza chiarire il meccanismo applicativo dell'agevolazione per i beni acquisiti in locazione finanziaria.

A tal fine, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul riscatto.

In particolare, il maggior valore imputato:

- ai canoni, sarà deducibile lungo la durata "fiscale" del contratto di *leasing* (metà del periodo di ammortamento del bene); nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale;
- al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto.

Non è previsto alcun meccanismo di *recapture* del beneficio in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto.

In caso di locazione finanziaria, il beneficio sarà distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all'ipotesi dell'acquisto diretto del bene.

È chiaro che l'appel fiscale del *leasing* - rispetto all'acquisto - è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.

Tale impostazione appare coerente, oltre che con le logiche del *leasing* finanziario, con il tenore letterale della norma che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni.

Come detto, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene.

Resta naturalmente fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene, ma il costo del finanziamento in *leasing* finanziario.

Per estrapolare la quota capitale dal canone complessivo è ragionevole applicare la consolidata procedura forfettaria prevista dall'abrogato D.M. 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota interessi indeducibile ai fini Irap, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno (cfr. circolari n. 8/E/2009 e n. 19/E/2009).

In tal modo, gli interessi sono imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone.

Cessione del contratto di locazione finanziaria

Qualora il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto:

- nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal cedente;
- né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di *surplus* lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà).

Caso esemplificativo

Riportiamo di seguito un esempio numerico volto a evidenziare che la distribuzione del beneficio fiscale nel *leasing* ha un effetto più immediato in virtù della minore durata fiscale consentita dalle norme alla locazione finanziaria rispetto all'acquisto in proprietà e, in via subordinata, in virtù dell'assenza di riduzioni delle quote deducibili nel *leasing* il primo anno di entrata in funzione del bene.

Esempio

Alfa Spa acquisisce due macchinari, uno in proprietà ed uno in locazione finanziaria (decorrenza contratto: 1° gennaio 2016).

- Costo dei macchinari: 100.000 euro cadauno.
- Canoni di locazione finanziaria totali: 105.000 euro di cui determinati in via forfettaria:
 - 90.000 euro quota capitale;
 - 15.000 euro interessi.
- Prezzo di riscatto: 10.000 euro (10% del costo bene).
- Il coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
- Durata contrattuale *leasing* finanziario: 2,5 anni (30 mesi) pari alla metà del coefficiente di ammortamento del 20%.

Alfa Spa potrà elevare il costo fiscalmente rilevante ai fini Ires del 40% ai fini della deducibilità dei canoni e ai fini delle quote di ammortamento sul prezzo di riscatto.

Di seguito il confronto tra acquisto in proprietà ed in locazione finanziaria

Coeff. Amm.to		20%		Coeff. Amm.to		20%	
					Durata Leasing		2,5 anni
Acquisto				Leasing			
Ammortamento	Surplus deduzione	Totale dedotto	Anno	Q. capitale Canoni	Amm.Riscatto	Surplus deduzione	Totale dedotto
10.000	4.000	14.000	1	36.000		14.400	50.400
20.000	8.000	28.000	2	36.000		14.400	50.400
20.000	8.000	28.000	3	18.000	1.000	7.600	26.600
20.000	8.000	28.000	4		2.000	800	2.800
20.000	8.000	28.000	5		2.000	800	2.800
10.000	4.000	14.000	6		2.000	800	2.800
			7		2.000	800	2.800
			8		1.000	400	1.400
100.000	40.000	140.000	Totale	100.000,00		40.000	140.000



MYTHO®

La soluzione e-commerce cloud n°1 in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce **d'impatto, efficace ed efficiente.**

Crea il tuo sito in piena autonomia: un sito e-commerce completo e operativo fin da subito.

- **312 funzionalità**

Una gamma unica di funzionalità concepite per: creare e animare il tuo negozio online, vendere su diversi canali di distribuzione - rete mobile, marketplace, comparatore di prezzi - e fidelizzare i tuoi clienti grazie a un marketing mirato ed efficace.

- **Design**

Una grafica personalizzata del tuo negozio online in base alle tue esigenze: con MYTHO è possibile! Decine di modelli e uno studio grafico all'avanguardia con le ultime tendenze per coniugare design, ergonomia ed efficacia dell'e-commerce.

- **Ottimizzazione SEO**

Un'ottimizzazione dei siti e-commerce per i motori di ricerca e tutti gli strumenti necessari per una migliore visibilità del tuo negozio online con lo scopo di massimizzare il ROI delle tue campagne pubblicitarie.

MYTHO è integrabile con il tuo ERP TeamSystem.

Grazie all'integrazione del tuo sito e-commerce agli ERP TeamSystem, la tua gestione commerciale diventerà l'unica fonte dei tuoi dati (articoli, ordini, clienti, tariffe, giacenze...). Offri ai tuoi clienti la garanzia di una qualità di servizio impeccabile grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei dati. E tu guadagnerai tempo prezioso grazie all'automatizzazione delle operazioni.

MYTHO ti offre i vantaggi esclusivi di una soluzione e-commerce Cloud: semplice, affidabile ed efficace.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo la tua Azienda potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per le Aziende/Microimprese/Artigiani

1. Potrai archiviare tutti i documenti che necessitano di essere conservati.
2. Avrai un servizio semplice, flessibile e grazie al prezzo per pagina sarà vantaggioso e trasparente.
3. Grazie al nostro supporto troverai la formula più adatta alle tue esigenze.